



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 – 06 MAGGIO 2024

Riunione del giorno 03 Maggio 2024

CSA 12/23/24 – Reclamo della S.S. Associazione Polisportiva Uisp ALBAVERDE (TRAINA SRL) avverso il C.U. del GSN n. 23 del 18 Aprile 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Luisella Savoldi
Componente: Avv. Giuseppe Bianco

La Corte Sportiva di Appello FIPAV

- letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
- sentiti, all'udienza del 03/05/2024, il Presidente della Associazione Polisportiva Dilettantistica ALBAVERDE, Sig.ra Oriana Catena Mannella, la quale ha insistito per quanto dedotto nel reclamo, per i motivi ivi esposti, in particolare per la richiesta di ripetizione della gara in questione nonché il Dirigente responsabile della S.S. CUS CATANIA, Sig. Lutri Salvatore, il quale si è rimesso alla decisione di codesta Corte;
preso atto di quanto sopra, la Corte si è riservata di decidere.

* * *

Il sodalizio reclamante invoca l'illegittimità del provvedimento impugnato perché, a suo dire, il GSN avrebbe errato nell'omettere di valutare le irregolarità che avrebbero posto in essere i due arbitri nel comportamento pre-gara, nonché avrebbe errato nel rigettare il ricorso di primo grado sulla base dell'errato richiamo agli artt. 20 e 21 del Regolamento Gare.

A dire della società reclamante, contrariamente a quanto ritenuto dal GSN, dalla lettura dei richiamati artt.20 e 21 del Regolamento Gare non si evince che la corrispondenza tra i nominativi "non può prestarsi a deroghe né a approfondimenti da parte degli Ufficiali di Gara" né, tanto meno, che questi ultimi "non hanno né possono avere alcuna competenza al riguardo, nemmeno quella di compiere, nell'imminenza dell'inizio della gara, visure negli archivi della Federazione al fine di reperire il codice fiscale dei tesserati".

Quanto affermato dal GSN, sempre a dire del reclamante, verrebbe smentito proprio dalla circostanza, non valutata dal GSN, che lo stesso referto di gara riporta la seguente espressione:





“partita iniziata alle ore 18:36 a causa dell’esclusione di due atlete come comunicato da membro di commissione su segnalazione”.

Orbene, quel che qui rileva per la definizione del giudizio di cui ci si occupa, anche alla luce delle richieste formulate dalla società reclamante, è la correttezza della decisione finale assunta dagli Ufficiali di Gara, con cui non era stato consentito all’atleta M. C. di scendere in campo, nonché la relativa decisione del GSN che ha rigettato la richiesta di ripetizione della gara.

Ininfluente risulta il presunto comportamento anomalo degli ufficiali di gara, che, nel pre-gara, avrebbero ritenuto valida la posizione di tutte le giocatrici riportate nel Camp3 della società Traina S.R.L. tanto da inserirle nel registro elettronico di gara.

Entrando *in medias res* occorre preliminarmente rilevare l’assenza, in atti, del cd. modello CAMP 3, che avrebbe consentito a questa Corte di avere piena contezza delle circostanze di cui ci si occupa.

In ogni caso la discrasia rilevata dagli arbitri, relativamente al nominativo dell’atleta, fra quanto riportato nel Camp 3 e quanto indicato, invece, nel documento identificativo di quest’ultima, deve ritenersi circostanza certa perché comprovata dal fatto che è la stessa società reclamante a non contestarla.

Ciò detto, si esaminano le norme che regolano il caso in esame ed, in particolare, quelle che concernono il riconoscimento pre-gara degli atleti.

Le norme di riferimento sono gli artt. 20 e 21 del Regolamento Gare, che devono essere integrati con quanto indicato in Guida Pratica - stagione sportiva 23/24 - nella sezione relativa al “Riconoscimento dei Partecipanti alla Gara”.

In particolare, l’art.20 del Regolamento Gare fa riferimento alle modalità di redazione e presentazione agli arbitri, da parte delle società, dell’elenco dei tesserati (camp3).

L’art.21 del medesimo Regolamento, a sua volta, sancisce l’obbligo, a carico del dirigente accompagnatore della società, di presentare all’arbitro, unitamente all’elenco di cui al precedente articolo, i documenti di identità necessari per l’identificazione di tutti i tesserati inseriti nell’elenco.

Le dette norme, dunque, come pure la Guida Pratica, non prescrivono che i direttori di gara debbano effettuare specifiche indagini per l’identificazione dei tesserati, eventualmente anche attraverso l’esame del codice fiscale.

Più precisamente dai citati articoli si ricava che agli Ufficiali di Gara non è attribuito alcun compito ispettivo e/o integrativo.





Gli stessi devono esclusivamente verificare che l'elenco dei tesserati da iscrivere a referto sia stato redatto in ogni sua parte e "generato" on line nell'apposita piattaforma informatica della FIPAV.

Pertanto, lo si ribadisce, il compito degli Ufficiali di Gara è quello di procedere alla identificazione dei tesserati sulla scorta dei documenti di identità di ciascuno di essi e del Camp 3.

Nessun riferimento viene effettuato dalle due norme richiamate circa il possibile ricorso a soggetti esterni, qualunque sia la carica dagli stessi rivestita.

La decisione, quindi, in ordine alla identificazione dei tesserati è di esclusiva e non delegabile competenza degli Ufficiali di Gara, i quali solo in caso di autocertificazione, i cui presupposti sono espressamente previsti dalla Guida Pratica, dovranno acquisire la documentazione a loro prodotta, senza pronunciare alcun giudizio sulla stessa, rientrando tale compito nell'ambito dei poteri del Giudice che dovrà omologare la gara.

Nel caso in specie gli Ufficiali di Gara, alla luce del contenuto delle norme richiamate, hanno posto in essere una condotta conforme alle regole che disciplinano il riconoscimento pre-gara degli atleti.

Contrariamente a quanto ritenuto nell'atto di gravame, gli stessi non erano legittimati da alcuna norma regolamentare ad effettuare l'attività di acquisizione dati e valutazione degli stessi in modo da consentire all'atleta di disputare la gara n.11788 del 13 aprile 2024, valevole per il Campionato di serie B2, girone L.

Avendo notato una discrasia riguardo al nominativo dell'atleta riportata nell'elenco, i direttori di gara sono stati costretti ad escluderla, come anche altra atleta della società S.S. CUS CATANIA.

Si aggiunga che nel camp 3 non è riportato il dato relativo al codice fiscale di ogni atleta/tesserato, inibendo agli arbitri di poter valutare anche tale elemento in occasione della loro identificazione. Quanto sopra detto, però, non esime questa Corte Sportiva dall'osservare, esclusivamente "*de iure condendo*", che, stante la recente introduzione delle nuove carte d'identità digitali, contenenti il codice fiscale, sarebbe auspicabile un intervento degli organi federali competenti al fine di esplicitare più dettagliatamente quali indagini siano consentite ai direttori di gara per risolvere personalmente e nell'immediatezza le criticità come quelle in esame e ciò proprio ai fini di una più certa identificazione degli atleti e dei tesserati.





P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello FIPAV rigetta il reclamo proposto, confermando integralmente il C.U. del GSN n. 23 del 18 Aprile 2024.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 06 Maggio 2024

